LA

CASA DI SAVOIA-CARIGNANO E LA SARDEGNA

RELATIVAMENTE ALLA LEGGE SALICA

A PROPOSITO DEL MATRIMONIO

DELLA PRINCIPESSA

BEATRICE DI SAVOIA

COLL'ARCIDUCA

FRANCESCO D'AUSTRIA D'ESTE

(1812)

NOTE STORICO-CRITICHE DOCUMENTATE

AD UNA RECENTE STORIA DELLA CORTE DI SAVOIA

CON UN CENNO

SULLA RISURREZIONE DI UN ARCHIVIO SEGRETO

TORINO

TIP. S. GIUSEPPE — COLLEGIO DEGLI ARTIGIANELLI

Corso Palestro, 14

1893

All'Illustr. Sig. G. Saredo, Senatore del Regno etc.
Omaggio d'altissima stima dell'A., che implora
venia dell'involontaria omiss.

LA

CASA DI SAVOIA-CARIGNANO E LA SARDEGNA

RELATIVAMENTE ALLA LEGGE SALICA

A PROPOSITO DEL MATRIMONIO

DELLA PRINCIPESSA

BEATRICE DI SAVOIA

COLL'ARCIDUCA

FRANÇESCO D'AUSTRIA D'ESTE

(1812)

NOTE STORICO-CRITICHE DOCUMENTATE
AD UNA RECENTE STORIA DELLA CORTE DI SAVOIA

CON UN CENNO
SULLA RISURREZIONE DI UN ARCHIVIO SEGRETO

TORINO
TIP. S. GIUSEPPE — COLLEGIO DEGLI ARTIGIANELLI
Corso Palestro, 14
1893

POCHE OSSERVAZIONI

A MODO DI PREFAZIONE

SULLO SVENTRAMENTO DI UN ARCHIVIO PUBBLICO

A BENEFIZIO

DI UN RISORTO ARCHIVIO SEGRETO

Allor mi pinser gli argomenti gravi
Là 've 'l tacer mi fu avviso il peggio.
Inf., XXVII.

LE convenzioni matrimoniali del 19 giugno 1812, la cui genuina intelligenza viene ora in disquisizione, furono dal signor Barone Carutti citate come esistenti nel nostro Archivio di Stato; a chi però, desideroso di consultarle, si risolvesse di avervi ricorso, incontrerebbe come a me, che fui gentilmente rinviato al nuovo Archivio Segreto di Corte, in cui, con tante altre scritture pure smembrate dall'Archivio di Stato, trovansi ora sequestrate, e, ciò ch'è più singolare, per opera, in parte, anche dello stesso signor Barone.

A molti parrà strano, che, morto e sepolto, da trent'anni circa, l'antico Archivio Segreto di Corte, d'infausta memoria,

un altro abbia ora a risorgere sulle rovine dell'Archivio di Stato, ora, dico, su questa fine di secolo. Eppure così ha da essere, grazie all'arbitrio di un ministero più o meno democratico, che così ha deciso, con una intelligenza dei tempi e dei bisogni correnti veramente ammirabile, e grazie, ad un tempo, al concorso della tricipite Commissione, a cui venne l'Archivio di Stato abbandonato come un vero *tagliabile a discrezione,* e che, smembrando e sventrando a tutt'uomo, adempì l'affidatale missione con uno zelo degno invero di migliore impresa.

Tocco qui un tasto ben doloroso agli studiosi di Storia patria, che, tutto ad un tratto e quando meno era da aspettarsi, obbligati, per questa censura preventiva, a lavorare sui documenti loro ammanniti a peso e misura dai signori Commissari, e a giudicare quindi degli uomini e delle cose, più che col proprio, col criterio altrui, si sentono venir meno il coraggio di travagliarsi attorno ad una storia, che, quind'innanzi, terrà sempre, più o meno, del peccato d'origine di quelle *ad usum Delphini,* senzachè vi sia barlume di speranza di potere, quanto ai punti più importanti e discussi, assodare checchessia, per la minaccia, sempre imminente, che i documenti comunicati trovino la loro confutazione in quelli dichiarati incommunicabili. Dimezzati gli atti di una causa, a qual giudice coscienzoso basterà ancora l'animo di pronunziare una sentenza?

E ciò, ripeto, quando meno era da aspettarsi. Mentre, infatti, i Governi più civili gareggiano nell'arricchire a grandi spese e nel concentrare al più possibile i loro archivi a vantaggio non solo degli studiosi, ma anche e soprattutto della propria storia; mentre la Corte di Vienna licenzia la pubblicazione delle lettere più intime e delicate di Maria Teresa, di Giuseppe II, di Maria Antonietta, di Leopoldo II, ecc.; mentre lo stesso Leone XIII dissuggella, con mano generosa, gli Archivi Vaticani, agevolandone l'accesso e le ricerche, — chi mai poteva supporre, che, in questo tempo appunto, s'inaugurerebbe presso di noi il sistema del segreto con un apposito archivio, mettendo sotto catenaccio

persino i carteggi de' nostri Principi rimontanti a più di due secoli addietro?

Quale fu il movente, quali i motori di un siffatto interdetto? Buio perfetto: tutto si fece alla chetichella, nessuna pubblicazione nè ufficiale nè ufficiosa diede il menomo sentore di questa riduzione a mano regia di tanta parte dell'Archivio, nè della nomina della Commissione, nè tanto meno dello scopo di essa e dei poteri affidatile; tutto si fece in famiglia, alla buona, come le cose *che il tacer fia bello.* Si fu avvolta in questo buio, che la Commissione misteriosa, un bel giorno, o, meglio, un brutto giorno, fece il suo ingresso nell'Archivio di Stato, e, preso possesso dei registri, si pose ben tosto all'opera, mettendo di primo tratto il *veto* ad una ingente quantità di categorie di carte, per alcune in modo assoluto, e, per altre, colla formola della Congregazione dell'Indice: *Donec expurgentur,* — che, per oltre due anni, equivalse ad un divieto assoluto per gli studiosi, che, alla più parte delle loro richieste, ricevevano una ripulsa sul pretesto del giudizio tuttora pendente della Commissione.

Una vaga voce va susurrando, trattarsi essenzialmente di scritture della Casa Reale, che si vogliono sottrarre alla cognizione del pubblico, per tema d'indiscrete rivelazioni poco convenienti all'onore della medesima. — Fisime di pseudo-zelatori, che, co' loro spauracchi, creano quel male appunto, che si dànno l'aria di voler impedire, dando al mondo, coll'ostentata necessità di un archivio segreto, occasione di figurarsi l'esistenza di un male, che in realtà non v'è, o d'ingrandire, in ogni caso, quello, che per avventura possa esservi. Eh sì, che fra le Case regnanti, quella di Savoia, per comune consenso degli storici, anche ad essa meno favorevoli, si è quella, che per la sua condotta sì pubblica come privata, può forse, più tranquillamente che tante altre, mettere in tavola le proprie carte ed affrontare il giudizio del pubblico. Del resto, gli stessi rogiti nuziali del 1812, dei quali ora si tratta, basterebbero essi soli a dimostrare quanto poco serie siano le indiscrete rivelazioni temute dalla Commissione,

dappoichè va persino a buscarle in consimili atti d'una innocenza a tutta prova (1).

(1) Grazie alla loquacità indiscreta di taluno degli iniziati al mistero, sono in grado di dare sovr'esso alcuni particolari sfuggitigli, che dissiperanno alquanto il lamentato buio ed edificheranno viemmeglio il lettore.

La Commissione della quale si tratta, nel marzo del 1890, avrebbe avuto l'incarico di separare le carte d'*indole affatto particolare e riservata della famiglia Reale da quelle d'interesse ufficiale e pubblico.* Se chi diede l'incarico si fosse, anzitutto, informato della storia dei nostri archivi, avrebbe saputo, che lo stesso antico Archivio di Corte, prima di passare all'Archivio di Stato, aveva già subito, quanto alle carte della R. Famiglia soprattutto, ripetute e rigorose depurazioni, e della peggiore specie, giacchè non poche carte, credute più pericolose furono addirittura distrutte. Onde ben poteva assicurarsi, che a quel vaglio nulla di essenziale doveva essere sfuggito. D'altra parte, avrebbe anche potuto considerare, che, da parecchi anni in qua, tante sono le rivelazioni pubblicatesi, tanti i documenti tratti in luce relativamente agli eventi sia famigliari, che politici della dinastia regnante, che, con ben più di ragione si può affermare ciò che il conte Luigi di Cossilla, R. Archivista, uomo dell'antico regime quanto si vuole, ma onesto e di retto sentire, già scriveva fin dal 1834, cioè che « non è da temersi molto per i nostri principi; il più è detto e stampato, si sa quanti bastardi avevano Emanuele Filiberto e Carlo Emanuele I; si sanno i doppi negoziati di questo e di Vittorio Amedeo II, e non si sa troppo che cosa resti ancora a sapere ». E forse ci avrebbe risparmiata questa depurazione delle depurazioni, tanto per sè stessa funesta pel nostro Archivio, e più ancora pel modo, con cui venne intesa ed eseguita dai signori Commissari.

Conforme si disse, l'ordine ministeriale portava, che si avessero a separare nelle accennate due categorie *le carte della Famiglia Reale.* Tutt'altramente però l'intesero i Commissari e di moto proprio deliberarono di procedere alla revisione delle carte dell'Archivio e allo spoglio di esse *senza limitazione di tempo, di materia, d'origine, di provenienza, in tutte le parti dell'Archivio, compresovi il* MUSEO STORICO.

Con questo arbitrario procedere, i Commissari contravvennero, anzitutto, al mandato loro affidato, arrogandosi l'autorità di disporre delle carte di *qualunque origine e provenienza,* mentre la facoltà realmente loro conferita si restringeva alle carte sole d'*origine e provenienza della R. Famiglia.* Una volta rovesciata siffatta barriera, le loro invasioni non ebbero più limiti: le stesse carte di *Alta polizia* e delle *Provvidenze economiche, concernenti i privati* (carte eminentemente gelose e segrete), non che sfuggirvi, ebbero, tra le prime, l'onore di attirare le curiose loro indagini. Ora, quali relazioni poteva la Famiglia Reale avere con siffatte materie? In che mai il suo onore o i suoi interessi potevano avere a che fare in que' bassi fondi, per richiamarvi a galla segreti delle famiglie sepolti e dimenticati?

In ogni caso poi (lascio qui la parola ad un personaggio la cui testimonianza non può venir sospettata) « qual detrimento

Quanto al *Museo Storico* poi, a salvarlo dalla spogliazione concorreva inoltre un riguardo di rigorosa giustizia. Esso era stato, in buona parte, composto di doni: il Villamarina, in ispecie, donò lettere di Carlo Alberto, coll'obbligo espresso, che rimanessero colà esposte; ed altre pure ne donò il compianto N. Bianchi, sotto la condizione medesima. Ciò era saputo e stampato da lungo tempo, e non potrebbe quindi la Commissione nè venire scagionata della sua ignoranza a tale riguardo, nè assolta dal violato deposito.

Del resto, costituiti tutori dell'onore (nel senso, beninteso, gretto e presuntuoso, ad un tempo, che servì di pretesto alla creazione della Commissione), dell'onore, dicesi, della dinastia; fatti giudici inappellabili del *si può* e *non si può* in ordine alla nostra storia, non è a stupire se i Commissari siansi per poco creduti uno dei poteri dello Stato, e, secondo il proprio dei poteri in generale, abbiano ceduto alla tentazione di tanto allargare le proprie attribuzioni. Gli è da stupire bensì, che non abbiano di primo tratto compreso, che, con quella sconfinata ampiezza data arbitrariamente alla loro missione, essi si mettevano senz'altro nell'assoluta impossibilità di darvi regolare esecuzione. Come mai, infatti, arrivarono a lusingarsi di poter avere e tempo e lena sufficienti per un lavoro così improbo e lungo, quale sarebbe la revisione e lo spoglio delle carte dell'Archivio *senza limitazione di tempo, di materia, d'origine e di provenienza, in tutte le parti dell'Archivio?* Difficilmente a tant'uopo basterebbe l'intiera loro vita: onde vuolsi piuttosto credere, che, più che altro, sia stata una trovata per mettersi in possesso di certe più vagheggiate categorie di carte, le quali, come già fu notato, stando alle istruzioni ministeriali, avrebbero dovuto rimanere estranee alle loro indagini. Il fatto si è, che quanto la promessa era stata lunga, tanto fu l'attender corto, essendosi le loro indagini circoscritte ad una ben ristretta parte di quella immensa mole di carte, a cui avevano, a tutta prima, posta la loro mira.

Ed, anche così ristrette, la revisione e la separazione delle carte presentavano tuttora tante e tali difficoltà, che, per superarle, non la guardarono a porsi di nuovo, e più che mai, in contraddizione colle loro istruzioni. Anzitutto, trattandosi dell'esame e dello spoglio di carte demandati ad una Commissione di tre membri, era ovvio e naturale, che tutti e tre i membri avrebbero dovuto collegialmente concorrere nelle relative operazioni e risoluzioni, e questo studio collegiale si è quello appunto, che fece difetto, essendosi ciascuno dei membri individualmente occupato delle diverse categorie di carte tra essi ripartitesi a seconda de' rispettivi loro gusti, con que' svantaggi e inconvenienti, che sono più facili a immaginarsi, che a dirsi.

V'ha di più: dacchè le istruzioni loro ingiungevano di separare le carte d'*indole* AFFATTO PARTICOLARE E RISERVATA da quelle d'INTERESSE UFFICIALE E PUBBLICO, ragion voleva, che il relativo spoglio per parte dei Commissari

« ne venne alla cosa pubblica o privata perchè i nostri consoli
« dovessero provvedervi? È carità o timore? prudenza o pre-

si facesse partitamente carta per carta, essendo questo il solo mezzo di poter giudicare del loro contenuto e classificarle a norma della detta distinzione, secondo il vero loro merito. Ma essi, a risparmio di tempo e di fatica, preferirono il sistema di procedere addirittura per intiere categorie, proscrivendo senz'altro in massa, coll'applicazione di una specie di legge dei sospetti, tutte le carte comprese in ciascuna categoria condannata, senza punto distinguere dalle veramente colpevoli, le innocenti, in riguardo unicamente alla intitolazione apposta alla categoria. Cito, ad esempio, le corrispondenze epistolari dei nostri principi, proscritte in corpo, anche vecchie di più secoli: benchè, come si disse, esse siano già state purgate e passate alla trafila più e più volte; poniam pure, che una parte più o meno grande di dette lettere possa agli occhi di qualche permaloso, apparire d'indole *affatto particolare e riservata*, sarà pur sempre impossibile, ad ogni modo, che le lettere di quella ingente raccolta, emanate da personaggi, in circostanze ed in tempi così differenti e svariati, si presentino *tutte* col medesimo carattere affatto particolare e riservato: sarà pur sempre impossibile, che molte di esse non riguardino il servizio dello Stato nelle molteplici sue ramificazioni, e non offrano quindi un *interesse ufficiale e pubblico,* che avrebbe dovuto preservarle dall'essere messe in un fascio con quelle prime di tutt'altra supposta natura.

Nè l'inculcata suddetta distinzione venne maggiormente rispettata riguardo alle stesse categorie. Se hannovi carte della R. Casa, che possano veramente dirsi d'interesse ufficiale e pubblico, sono, senza dubbio, tra altre, quelle comprese nelle categorie: *Matrimoni — Testamenti — Beni della Corona — Lista Civile — Nascite e Battesimi — Tutele e Reggenze — Principi del Sangue*, ecc. Or bene, tutte queste carte e categorie, a cui devonsi aggiungere più di altre 40 categorie concernenti i soli *Principi di Carignano,* tutte queste carte e categorie, che si possono dire costitutive delle basi fondamentali della Storia della Monarchia, furono decretate di ostracismo e sepolte nell'Archivio segreto, impinguandolo di qualche centinaio di mazzi!

Chi mai avrebbe sospettato, che tanta gramigna allignasse nel nostro Archivio di Stato? C'è da allibire quando si pensa, che tante carte sì pericolose siansi per tanti anni, lasciate a disposizione degli studiosi, ed è da ringraziarne la Provvidenza se l'onore della R. Famiglia, invece di scapitarne, sia venuto sempre più crescendo! Non sarebbe però stato gran fatto, se anche la Provvidenza, alla lunga, si fosse stancata, e allora si stava freschi, se la Commissione non veniva in tempo a surrogarla!

Se non che, pur ammettendo questa sua missione provvidenziale, mi permetta la Commissione di dirle, che la roba scartata è troppa per poterla dire di buona preda. Può egli stare, che la R. Famiglia abbia bisogno di nascondere tante magagne, quante ne farebbe supporre quell'ammasso di carte sequestrate?

« cauzione?..... Chi ancora si cruccia, cui può dar ombra se
« un modesto e tranquillo e prudente studioso va disseppellendo,
« con discreta perizia, dagli scaffali non accessibili e *dai plutei*
« *più gelosi di quello che fu l'Archivio di Corte,* qualche muffita
« nota del De Maistre o del Vallesa, qualche dispaccio di
« San Marzano o del Latour, qualche memoriale del La Mar-
« gherita?..... *Più che rivelazioni pericolose, sarebbero citazione di*
« *innocente erudizione.* Fuvvi tempo, e non lontano, in cui l'arte
« di governo era, per quattro quinti, di segreti e di grettezze.
« Ma adesso che abbiamo così felicemente mutato e instaurato
« ogni cosa, le note diplomatiche, un dì *arcana imperii,* sono
« il segreto del Pulcinella..... Epperciò i nostri Muratorini *non*
« *troveranno più il chiavistello alle porte degli archivi,* ma non
« s'impuntino a dar di naso di qua del 1814; per gli archivi
« l'ultima Tule è il Congresso di Vienna, ed io invece, pel
« gusto di sentire le due campane, vorrei che si piantassero
« le colonne d'Ercole al fatale 1848, ecc., ecc. » (1).

Parole auree! Principii e voti *albo notanda lapillo,* ma ahimè! quanto contraddetti dal fatto! Perciocchè, o lettore, debbo qui farti una confidenza: il personaggio che canta o, piuttosto,

E questo appunto, giova ripeterlo, è uno dei gravi inconvenienti del presente sventramento, quello, cioè, di produrre, in gran parte, il male, cui si pretenderebbe con esso di ovviare, facendo supporre più e peggio di quello che effettivamente vi sia. Persuaso della vanità dei concepiti spauracchi, io, per me, tengo per fermo, che se havvi qualche magagna, questa sta tutta nel metodo adottato e nei criteri presi per guida nello studio e nello spoglio delle carte dai signori Commissari. Verrà loro finalmente dall'alto l'intimazione del: *Claudite iam rivos, pueri, sat prata bibere?* La Commissione medesima, contenta al già fatto, riterrà di avere esaurita la sua missione, oppure fissa nel voler condurre a termine il pomposo compito come sopra arbitrariamente propostosi, proseguirà ancora, come si bucina purtroppo, lo sventramento, *fessa quidem, nondum satiata?*

In tal caso, mi si permetta, che, appropriandomi una esclamazione, che diede occasione ad uno splendido discorso pronunziato nel Parlamento Subalpino da uno di essi Commissari, e adattandolo al mio soggetto, proclami io pure alla mia volta, non già *finis Pedemontis,* ma sì bene *finis Archivorum Pedemontis!*

(1) *Informazioni sul Ventuno in Piemonte.*

cantava già sì bene, è uno de' membri della Commissione, che ha razzolato sì male nell'Archivio di Stato. Ti farà certo specie, che colui, il quale, con tanta franchezza, lamentava i segreti, le vane paure e le grettezze dei Governi verso i frequentatori degli archivi, assicurandosi, che i nuovi tempi avrebbero abbattuto le barriere e spezzati i chiavistelli loro apposti; che colui, che nelle pretese rivelazioni pericolose, non vedeva che citazione d'innocente erudizione, e che perciò non c'era punto da allibire se ad un discreto studioso si fossero aperti *scaffali anche meno accessibili di quello del fu* ***Archivio di Corte,*** facendo voti che le colonne d'Ercole de' nostri archivi piantate nel 1814, si trasferissero più in qua, almeno fino al 1848, pel gusto di sentire *le due campane;* ti farà specie, ripeto, o lettore, che quest'esso ora trovi semplice e naturale il sottrarre preziosi documenti alla giurisdizione della storia, il far indietreggiare ancora di secoli le colonne d'Ercole, mostrandosi assordato pur d'una sola campana, l'aggiungere ai chiavistelli dell'Archivio di Stato, anche il catenaccio di un nuovo Archivio di Corte. Esclamerai forse: *Quantum mutatus ab illo!*

I tempi diversi spiegano il diverso modo di sentire: nel tempo, a cui si riferisce l'accennata pubblicazione, il suo autore stava tuttora logorandosi i polpastrelli delle dita nelle sale degli archivi, attendendo anch'esso, al pari degli altri studiosi, il pane cotidiano de' sospirati documenti, che non veniva mai nè così presto, nè così abbondante, come la naturale impazienza e curiosità del ricercatore avrebbe richiesto. Era ovvio ed utile, in quelle circostanze, il predicare la più ampia larghezza degli archivi ed il far voti per essa. Ora però le circostanze ed i tempi sono mutati: chi aveva bisogno di chiedere, può servirsi da sè, e questa è pur essa una libertà, che ha il suo pregio per chi n'è in possesso. E poi: il monopolio ha tanta attrattiva per chi va alla busca di curiosità storiche!

Tornando, del resto, alla Commissione in generale, se la sua creazione parve un parto ben poco felice, l'accettazione di essa

per parte degli egregi personaggi componenti la medesima non fu nemmeno avuta in conto di una delle migliori loro ispirazioni, non essendo facile, anzitutto, il comprendere come mai essi, membri principali della Deputazione di Storia patria, abbiano potuto persuadersi, che il miglior mezzo per promuoverne gli studi alle loro cure affidati, quello possa essere di sparpagliare gli archivi e di sequestrarne i documenti. Nè meglio, d'altro canto, saprebbesi spiegare come mai essi, insigni cultori della Storia patria, non siansi addati del grave torto, che facevano a sè stessi, non meno che ai futuri storici della Monarchia: a sè stessi, avendo per poco aria di sottrarre all'esame ed alla critica altrui documenti da loro medesimi adoperati o da adoperarsi; ai futuri storici poi, coll'esautorarli a priori, sia che si restringano ai soli Archivi di Stato, dimezzati e mutilati, sia che impetrino di attingere inoltre nel sacrario dell'Archivio di Corte, come sospetti di averne patteggiato l'accesso o d'essersi almeno sottoposti ad una inquisizione *de vita, moribus, et opinionibus,* che non ne farebbe certo presumere l'imparzialità. Infine, come mai non paventarono la risponsabilità di costituirsi in tribunale supremo sulle convenienze e sconvenienze storiche, sostituendo la propria alla coscienza degli scrittori a venire, col tracciar loro ed imporre, come un circolo di Popilio, i precisi confini del da dirsi e da non dirsi su certi eventi e personaggi?

Ma la possibilità degli abusi?..... Ecco la solita canzone dei campioni del segreto. — Se non che, quando mai l'abuso di una cosa valse a legittimarne la soppressione? La parola abuso è di quelle, di cui si può e si suole più sovente abusare, perchè veramente dove stia di casa l'abuso, non è facile l'additare, essendone il più delle volte falsato l'indirizzo dai contrari interessi e dalle passioni, massime nelle cose storiche, in cui le vedute sugli uomini e sulle cose variano più che mai a seconda dei partiti e delle opinioni correnti; onde più che mai anche incontra, che l'uso di un documento non dubbio per gli uni, venga dagli altri qualificato abuso.

Ad ogni modo, anche gli abusi, se sono possibili, non sono però inevitabili mediante le opportune precauzioni, che non sono punto sinonime nè di soppressione di documenti, nè di mutilazione d'archivi. Tale almeno era il modo di vedere della Commissione sul riordinamento degli Archivi di Stato, espressa nella sua relazione al Ministro delli 16 aprile 1870; nella quale, rispondendo al quesito propostole circa l'ammettere negli archivi gli studiosi nel senso di una larga ma prudente concessione, si faceva ad osservare, che, « appunto, perchè prudente, a con- « sultare la parte degli archivi, che sarà dichiarata moderna, « nessuno potrà essere ammesso senza facoltà del Ministero, « *mentre, nel resto, sapranno i Sopraintendenti impedire, che l'uso* « *non si volga in abuso.* » E su questo piede si è sempre, fino a ieri, tirato avanti, ritenendosi, contro il pericolo degli abusi, sufficiente la vigilanza e l'oculatezza del Sopraintendente investito della fiducia del Ministero.

Ora questo stato di cose, che conciliava l'integrità degli archivi col loro retto uso, venne ad un tratto meno, le morali precauzioni non bastano più a tutelare non si sa qual onore nè da chi minacciato, e si tiene invece indispensabile la clausura di un archivio segreto! Non potendosi sospettare, che sia venuta meno la superiore confidenza nell'esimio personaggio, che sopraintende ai nostri archivi, forz'è conchiudere, che si volle condannare ed abolire l'antico predetto sistema dai Ministeri, da vent'anni in qua succedutisi, adottato e mantenuto per buono. Sia pure, ma la Commissione del 1870 aveva esposte al pubblico le ragioni, per cui aveva creduto di dover suggerire l'adottato sistema, ed ora, per contro, l'ignoto autore della seguitane abolizione, non che dircene le ragioni, ci fece perfino un mistero dell'abolizione stessa, che ha tutta l'aria di un atto arbitrario, mentre avrebbe dovuto essere e comparire come un portato della ragione e dell'esperienza.

Conchiudo queste dolenti note non senza un penoso sentimento, perciocchè è sempre increscioso il dissentire da onorevoli

Colleghi, e, d'altra parte, non si può assistere alla scomposizione di un archivio nelle sue parti più vitali, di un archivio, che, pel corso omai di trent'anni, si è quasi giornalmente frequentato, senza gettare un grido d'allarme e di dolore; più però per modo di protesta per la violata libertà della Storia, e per altrui, che per me stesso, essendochè il mio bagaglio archivistico, non che sufficiente, sovrabbondante al poco resto di cammino, che mi avanza, trovasi già di lunga mano bell'e allestito, e prima ancora che la Commissione potesse mettervi le mani sopra.

A male fatto non havvi conforto altro, che la speranza di vederlo riparato. Sarà mai vero, che alla porta del nostro Archivio abbia ad apporsi il fatale: *Lasciate ogni speranza?* Non posso acconciarmi a crederlo; ho troppa fede nel progresso in genere e in quello delle scienze storiche in ispecie, perchè non mi ripugni l'ammettere la perpetuità di un archivio segreto, che pone in uno stato d'immeritata inferiorità il nostro paese rimpetto alle altre provincie italiane. La restaurata statua del dio Silenzio, avente per vangelo il nuovo *Indice de' documenti proibiti,* non sarà mai, presso di noi, che di argilla sgretolosa, e all'attuale sua epigrafe: *post fata resurgo,* le contrappongo fin d'ora con sicurezza l'*in cinerem reverteris.* Il passato mi è mallevadore dell'avvenire. Auguriamoci, che quel giorno non si faccia troppo aspettare!..... Frattanto, chi non ricorda que' versi del divino Poeta:

« . . . . O anime, che giunte
« Siete a veder lo strazio disonesto,
« Ch'ha le mie frondi sì da me disgiunte,
« Raccoglietele al piè del tristo cesto. »

Inf., XIII.

Possa questo lamento esser sentito da chi può esaudirlo!

DOMENICO PERRERO.

« Chi conoscesse o pubblicasse carte che
« mutassero i fatti diplomatici o le ragioni
« di essi, quali tentai di esporli, beneme-
« ritando degli studi e del vero, farebbe a
« me, correggendomi, non ingiuria, ma
« onore. »

CARUTTI, *Storia della Diplomazia della Corte di Savoia,* Vol. 2°, pag. 555.

Il periodo, così importante, della nostra Storia, che comprende la Rivoluzione e l'Impero francese, venne da Nicomede Bianchi svolto e illustrato così ampiamente e col corredo di tanti e tali documenti in tutte le sue vicissitudini, che ben pareva, non dovesse più guari invogliare altri scrittori a percorrere il medesimo arringo. Così però non fu: chè il Barone Domenico Carutti di Cantogno quel periodo appunto fece oggetto de' suoi studi e argomento dell' elegante sua penna nei due volumi di recente pubblicati col titolo di *Storia della Corte di Savoia durante la Rivoluzione e l'Impero francese.* Qual veramente sia stato l'intento dell'esimio Scrittore nello accingervisi, non è agevole arguire; al vedere come, nella esposizione de' fatti, e nell'apprezzamento in grande degli uomini e delle cose, anzichè scostarsi, prema

essenzialmente le orme del suo predecessore, potrebbe credersi, che abbia mirato non tanto a rifare una nuova storia, quanto a colmare, col sussidio dei materiali accumulati nella già fatta, la lacuna, che tuttavia rimaneva nella sua *Storia della Diplomazia della Corte di Savoia,* arrestatasi appunto verso quell'epoca. Resterebbe però a spiegarsi perchè a questo suo vero e giusto titolo abbia sostituito quello di *Storia della Corte, ecc.*, non certo tagliato sull' argomento, nel suo àmbito naturale, molto più ampio, non essendo la Corte, in sè stessa, che una parte, ed anche una parte secondaria di quella storia, a petto al paese, le cui vicende ne costituiscono il fondo sostanziale sotto le diverse forme di governo, a cui soggiacque.

Checchè ne sia, l' importante sta in ciò che la nostra letteratura storica si è arricchita di un nuovo lavoro del Barone Carutti, nel quale le solite cospicue sue doti di storico e di scrittore non si lasciano punto desiderare, compensando ad esuberanza quel difetto di novità, che, nelle preaccennate circostanze, era per poco inevitabile. Taluni però lo appuntano, nè per avventura, senza qualche ragione, di un non so che di troppo compendioso e generico, per cui, in alcune parti, i fatti e i personaggi perdono non poco del naturale loro rilievo, e ciò tra altro, per un culto, forse esagerato, dell'arte, che gli fa parere quasi un'offesa alla Musa della storia e uno sconcio pel suo dettato, lo ammettervi citazioni di documenti originali, ben più espressivi talora nella nativa loro rozzezza, che non nei loro compendj, per quanto eleganti si suppongano, giacchè, come ben nota il Carducci, « molte cose, a sentirle da testimonî del tempo, « nello stile del tempo, ci guadagnano di forza e di verità ».

Vuolsi, ad ogni modo, dar lode al Barone Carutti dello avere esso pure apportato alla storia di quel tempo il suo contingente di preziose notizie e documenti, mercè cui affrontando più di uno degli ardui problemi forte, per innanzi, dibattuti fra gli scrittori, gli venne talora fatto di mettere a nudo la fallacia di alcune opinioni correnti, che fuorviarono lo stesso istorico della

Monarchia Piemontese. Non puossi però a meno di soggiungere, che non sempre la stessa felicità d'ispirazione lo assiste quando all'errata altrui soluzione si fa a contrapporre la propria, chè se talvolta gli riesce di dar nel segno, tal altra non fa che sostituire dubbiezze a dubbiezze, quando peggio non gli avviene, come appunto nella questione concernente le convenzioni nuziali stipulatesi in Cagliari il 19 giugno 1812 in occasione del matrimonio della principessa Beatrice di Savoia, primogenita del re Vittorio Emanuele I, coll'arciduca d'Austria, Francesco di Este (1).

Questa questione, intavolata dal Barone Carutti come a caso vergine, quasicchè ora soltanto per la prima volta sorgesse sotto la sua penna, era già stata precedentemente agitata, in un campo però più ristretto di quello ora assegnatole dall'illustre Storico. Giacchè, nell'accennata occasione, bastando, per sovvertire a priori dalle fondamenta il romanzo preteso innalzarsi su quel principesco matrimonio, il provare, che la successione della Sardegna era, nella Casa di Savoia, regolata dalla legge Salica, a tanto si restrinse allora la discussione (2); ora, invece il nostro Storico, portando più là le sue indagini, si fece inoltre ad esaminare, entrando nel merito delle dette nuziali convenzioni, se desse abbiano rispettata la legge Salica, oppure violatala, a danno dei diritti per essa competenti alla Casa di Carignano, per favorire i discendenti della principessa Beatrice. — L'egregio Scrittore si compiace seco stesso « di avere, in fatto di tanto momento, separato il vero dal falso; » temo però, che il lettore, giunto al termine della sua dimostrazione, non solo non sia in grado di formarsi un giusto concetto del vero stato delle cose, ma neppure di deciferare se lo scrittore medesimo creda vera-

(1) D. Carutti, *Storia della Corte di Savoia durante la Rivoluzione e l'Impero francese,* vol. 2°, lib. V, capit. VI, pp. 178-88. Torino, L. Roux, 1892.

(2) *Gli ultimi Reali di Savoia del ramo primogenito e il principe di Carignano,* pag. 64 e seg. Torino, F. Casanova, 1889.

mente la legge Salica violata piuttosto che rispettata colle stipulazioni suddette, e se, suppostane la violazione, il re Vittorio Emanuele ne sia da lui tenuto complice, anzichè vittima della propria ingenuità e dell'altrui astuzia e mala fede; tanti sono i dubbi, in cui si dibatte, tanta la varietà dei suoi giudizi sui medesimi fatti e personaggi. Onde non è a stupire se, in ultimo, scoraggiato, finisce col dichiarare « essere il vero sommerso dalle esagerazioni in guisa da non poterlo più conoscere. » Il fatto però si è, che il vero, possibilissimo a conoscersi, sta essenzialmente in alcune poche linee, sopra cui passò lo Storico inavvertentemente (1).

*
* *

Il Barone Carutti, partendo dalla premessa, che il re Vittorio Emanuele, quando sottoscrisse i rogiti nuziali del 1812, fosse *certificato e persuaso,* che la successione Sarda non fosse retta dalla legge Salica, mostra ritenere, anzitutto, che fosse veramente sua intenzione di chiamare alla detta successione la Sposa ed

(1) Il Comm. Paolo Boselli, nel suo recente elaborato Opuscolo: *Il Ministro Vallesa e l'Ambasciatore Dalberg nel 1817,* accolse pienamente, riproducendone persino i precisi termini, l'interpretazione del Barone Carutti, relativa al contratto di matrimonio, del quale si tratta, più per deferenza al suo autore, debbo credere, che per l'esame diretto dei relativi rogiti, stati sequestrati, come si disse, nell'Archivio di Corte. Di suo vi aggiunse soltanto l'accusa in modo reciso, sebbene senza prova (chè nessuna potrebbe addursene), lanciata contro la regina Maria Teresa d'Austria, che dessa *abbia avuto gran parte* ne' supposti maneggi per gettare il germe di future pretensioni e di rivolgimenti futuri nell'ordine della successione al trono. Non avendo avuto luogo, nell'occasione, di cui è discorso, siffatti pretesi maneggi, come mi propongo di dimostrare contro il Carutti, rimarrà senz'altro anche chiarita l'insussistenza di quella *gran parte* allegata avutavi dalla Regina, presa specialmente di mira nel succitato Opuscolo.

i suoi discendenti, in buona fede, senza punto credere di far torto alla Casa di Carignano.

Che poi il Re fosse come sopra *certificato e persuaso,* lo deduce da due lettere di lui al fratello Carlo Felice del luglio del 1805, e così di sette anni anteriori ad essi rogiti. Ora, è sempre arrischiato il giudizio, che si porta sul modo di vedere di una persona, lorchè lo si arguisce da manifestazioni prodottesi in tempi e circostanze notevolmente distanti e differenti, arrischiatissimo poi, nè seriamente attendibile, quando, da una parte, le invocate dichiarazioni ebbero luogo in modo titubante e colla espressa riserva di meglio appurare le cose, e, dall'altra, si ha la prova, che non solo tale appuramento seguì, ma ancora che il suo risultato non ha potuto a meno che modificare il primitivo modo di vedere della persona in discorso; e questo appunto si è il caso nostro.

Ed invero, nell'ultima di dette lettere citate dal Carutti, il Re diceva: « Il doit y avoir un article secret à l'occasion qu'on nous a cédé la Sardaigne, par lequel, à l'extinction de notre branche, la Sardaigne ne puisse passer à la branche de Carignan... *Cela je vous le dis en secret, et je tâcherai de le verifier.* » L'esistenza, adunque, dell'articolo segreto escludente li Carignano dalla successione Sarda, era bensì, nella mente del Re, ma non peranco certa, essendo la frase *deve esservi,* ben differente da quella recisamente affermativa: *vi è,* che avrebbe solo dimostrato il Re davvero *certificato;* infatti, il Re soggiunge la riserva che avrebbe procurato di *verificare la cosa.*

Nè tale riserva fu apposta senza il deliberato proposito di darvi esecuzione, giacchè, sebbene, quando scriveva, non avesse agio nè modo da ciò, minacciato siccom'era da vicino dai Francesi nel suo asilo di Napoli, non appena, nell'anno successivo, potè ritirarsi e stabilirsi in Sardegna, non ultima delle sue cure fu quella appunto di dar seguito a questo impegno preso col fratello, incaricando il Cav. Rossi, reggente la Segreteria di Stato, di procurarsi il trattato di Londra, contenente la cessione della Sar-

degna; incarico che il ministro adempieva colla seguente *lettera confidenziale* al conte di Front, ambasciatore Sardo a Londra del 9 giugno 1806: « J'aurais besoin d'un extrait des articles « secrets du traité de la Quadruple Alliance, relatifs à la ré- « versabilité et à la succession du royaume de Sardaigne. Ici « je ne les trouve pas et je ne sais à qui m'adresser. Il serait « possible que V. E. pût se les procurer des Archives de la « Cour de Londres, et Elle m'obligerait infiniment si Elle « voulait faire les démarches nécessaires à cet égard. Si cet « extrait pouvait être authentique, ce ne serait que mieux, « et au cas qu'Elle puisse l'obtenir, je la prie de me l'envoyer « cacheté sous l'adresse de M. Gabet, un de mes subordonnés « qui me le remettra » (1).

Questa lettera ben dà a divedere, che la Corte di Cagliari dava al chiesto documento tutta l'importanza, ed allo studio, che s'intendeva di farne, tutta la serietà necessaria per andare al fondo dell'affare. Ora, tanto il trattato di Londra in sè stesso, quanto in ispecie l'articolo segreto annessovi, sono così chiari e precisi nel riconoscere alla Casa di Carignano il diritto di succedere alla Corona Sarda, in difetto della linea primogenita Savoina, che il risultato dell'esame dal re Vittorio propostosene, non poteva offrire il menomo dubbio, poichè in sostanza, bastava leggerlo. Ne giudichi il lettore dal tenore stesso dell'articolo del trattato di Londra del 2 agosto 1718, che letteralmente qui trascrivo. Ivi, dopo convenuta la cessione alla Casa di Savoia della Sardegna, così si soggiunge:

« Salva tamen uti supra dicti regni Sardiniæ ad Coronam « Hispaniæ reversione, quando regem Siciliæ absque posteris « masculis, et *totam domum Sabaudicam successoribus masculis* « *destitui* contingeret; cœterum, ad eum plane modum, quo « dicta reversio per tractatus Traiectenses et per actum cessionis

(1) Archivi di Stato, *Lettere ministri Inghilterra.*

« consequenter a rege Hispaniæ factæ pro Siciliæ regno pacta et « ordinata fuit » (1).

D'altro canto col trattato d'Utrecht dell'11 aprile 1813, ivi richiamato, il re di Spagna aveva fatta cessione della Sicilia a S. A. R. di Savoia e a' suoi successori maschi, « et à defaut « de ses lignes masculines, *au prince Amédée de Carignan et à « ses enfans et descendans* mâles » (2).

Ha un bel dire il Bar. Carutti, che Vittorio Emanuele « non « era forse uomo da vagliare per minuto e cogli occhi propri « le prove ricavate dai pubblici trattati » ma qui, ripeto, non si trattava tanto di vagliare, quanto di saper leggere semplicemente, così ovvio offresi il senso delle parole. D'altra parte poi il re aveva i suoi consiglieri, e, primo fra essi, il Cav. Rossi la cui competenza nel vagliare questo o altri trattati ben più intricati, non verrà certo contraddetta dal Bar. Carutti, che dalla sua corrispondenza diplomatica ha per fermo avuto occasione di apprezzarne la non comune intelligenza politica.

Che se Vittorio Emanuele non ha potuto ingannarsi circa l'esistenza della legge Salica in Sardegna, tanto più dovrà ciò dirsi della Casa d'Este e de' suoi consiglieri, che il signor Barone dichiara *versatissimi nel diritto pubblico scritto.* Come mai, infatti, ammettere la strana argomentazione loro attribuita, colla quale suppone, che dai predetti trattati appunto abbiano potuto, *a fil di logica,* dedurre, che le figlie di Vittorio Emanuele fossero chiamate alla successione Sarda a preferenza dei Carignano, dai predetti trattati, dico, in cui non solo le locuzioni *linea mascolina,* figli e *discendenti maschi* occorrono ad ogni piè sospinto, ma in quello del 1713 in ispecie, si fa persino diretta ed esplicita menzione della linea di Carignano? Si comprenderebbe, sino ad un certo segno, il sistema dell'egregio Storico, se avesse

(1) L'articolo segreto insertovi, non faceva che riportare letteralmente lo stesso patto di riversibilità.

(2) *Traités publ. de la Roy. Maison de Savoie,* tom. II, pp. 316, 363, 405.

sostenuto e potuto sostenere, che quei consiglieri ignorassero gli articoli de' trattati sopra riferiti, ma qualificarli *versatissimi nel diritto pubblico scritto,* ammettere, che abbiano avuti presenti essi trattati, e che ne abbiano dedotta una conseguenza, che contraddice al letterale loro tenore, questo è moralmente impossibile « per la contraddizion che nol consente » questo è un ragionare, non a filo, ma a contrappelo di logica.

All'acume del sig. Barone non poteva sfuggire siffatta morale impossibilità, e, per trarsi d'impiccio, ebbe ricorso al supposto, che i consiglieri della Casa d'Este, lasciato in disparte il trattato della Quadruplice Alleanza del 2 agosto 1718, e il relativo articolo segreto, contenente la fatta cessione ed abbattutisi nell'atto di consegna della Sardegna del 1718 (1) in cui sono nominati i soli eredi e successori di Vittorio Amedeo II, ne abbiano dedotto, che a questi soli si restringesse la cessione, esclusine i Carignano.

Ma evidentemente, il salto sarebbe stato troppo forte e lo scappuccio troppo grossolano, trattandosi di consiglieri *versatissimi nel diritto pubblico scritto,* i quali dovevano almeno sapere, che l'atto di consegna era, non già attributivo, ma puramente esecutivo, di diritti sorgenti da un atto anteriore, a cui era da rimontare per farsene un giusto concetto. Tanto più poi dovevano avervi ricorso, quantochè lo stesso atto di consegna dell'Isola del 1720 (e non già del 1718, come dice il Carutti) ve li invitava, giacchè non limitavasi già soltanto ad indicare gli eredi e successori di Vittorio Amedeo II, ma premesso, che il Commissario come ivi delegato agiva in esecuzione delle convenzioni contenente *in tractatu pacificationis die secunda augusti 1718 Londini inito,* dichiarava formalmente che la consegna veniva fatta *Sardiniæ regi pro se suisque heredibus et successoribus masculis in dicto tractatu nominatis.*

(1) Quest'atto è, invece, dell'*8 d'agosto del 1720. Traités publics, etc.,* tom. II, pagina 414.

A fronte di un appello così diretto al trattato di Londra del 1718, chi potrebbe ancora menar buona l'asserzione, che i supposti consiglieri di Casa d'Este abbiano potuto ignorarne l'esistenza, o, conoscendola, siano stati tanto trascurati da non volerne indagare il contenuto?

In tutti i casi poi, due conseguenze rimarrebbero pur sempre fuori d'ogni possibile contestazione, e tali sarebbero le seguenti: 1° Che la casa d'Este e i suoi consiglieri, anche a voler supporli rannicchiati nel solo atto di consegna dell'Isola, non avrebbero pur mai potuto ritenere le figlie di Vittorio Emanuele I chiamate alla successione della medesima, limitandosi ivi la cessione agli *eredi* e successori *maschi* di Vittorio Amedeo II; 2° E che, d'altro canto, la casa d'Este e i suoi consiglieri non avrebbero pur mai potuto, col preteso scambio di un atto coll'altro, sorprendere, come suppone il sig. Barone, la buona fede di Vittorio Emanuele I, che direttamente da Londra erasi fatto venire, come si disse, lo stesso « extrait des articles secrets du traité de la « Quadruple Alliance relatifs à la réversabilité et à la succession « du royaume de Sardaigne ».

Puossi, pertanto, affermare, che, addivenendo alla stipulazione dell'atto nuziale 19 giugno 1812, amendue le parti contraenti sapevano, che a termini de' trattati esistenti, la legge Salica era quella, che doveva regolare l'ordine di successione alla Corona Sarda, e che per conseguenza il principe di Carignano, in difetto della linea maschile primogenita della Casa di Savoia, eravi chiamato, ad esclusione della figlia del re Vittorio Emanuele.

***

Del resto non è mestieri di conghietture, mentre l'atto del 1812, considerato in tutte le sue parti, si esprime in termini quanto mai precisi e indubitabili. Dico: in *tutte le sue parti,* perchè, effettivamente, alcune vennero pur troppo dal barone Carutti

messe in non cale; di qui quel suo procedere incerto e contraddittorio nell'interpretarne il vero significato, parendo ora affermare, ora soltanto insinuare ed ora anche negare affatto le cose medesime con accenni ambigui e, con interrogazioni gettate là senza risposta, a guisa di chi, mal sicuro del fatto suo, per fuggire impegni, tiene sempre in serbo una scappatoia (1).

Possessore di una copia dell'atto, da me, per buona ventura, fatta sull'originale già esistente nell'Archivio di Stato prima che, per opera di una famosa Commissione, questo subisse le mutilazioni, che oggigiorno ne rendono impossibile anche la sola visione, mi trovo in grado di riempire la suaccennata lacuna, e mi tengo in debito di farlo, indipendentemente dall'amore della verità storica, che pur da sè solo basterebbe, anche per la considerazione, che, avendo già io altra volta sostenuto la buona fede e il regolare procedere del re Vittorio Emanuele I riguardo a Carlo Alberto nell'occasione del ridetto matrimonio del 1812, mi sta a cuore di non lasciar passare senza le oppor-

(1) Per non parer ch'io miri ad esagerare, riporto qui le espressioni medesime del barone Carutti « ..... Era egli (Vittorio Emanuele I) certificato e « persuaso, che la successione dell'Isola era governata dalla legge Aragonese, « non dalla Salica... Non dubitò dei diritti di sua figlia e riconoscendoli nei « patti matrimoniali, non recava alcun torto alla Casa di Carignano..... La « buona fede di Vittorio Emanuele I era stata sorpresa. La scarsa sua cogni- « zione del diritto pubblico e l'amor paterno non giustificano, ma spiegano « bene o male il fatto. Ma Carlo Felice? — Le dichiarazioni di Cagliari, « come suonavano letteralmente, prima che alla Casa di Carignano, toglievano « la Sardegna al Duca del Genevese... Dobbiam credere ch'egli pure fosse « persuaso della esistenza della legge Aragonese? Nulla il prova, e le sue « lettere del 1814 in poi fanno argomentare il contrario, e quella stessa sua « risposta del 1805 al fratello sembra provarlo. — Dobbiamo inferire, che « ignorò le riserve della principessa nipote o che, udendo leggerle, non ne « afferrò il significato? La risposta non è facile... Comunque sia, i rogiti Ca- « gliaritani lasciano impressione dispiacevole, e chi voglia attenuarla, dovrà « por mente, che le riserve della principessa erano generali, ecc. »

Duole il vedere un critico come il Carutti dibattersi per tal modo fra contraddittorie ipotesi le une più incongrue delle altre, mentre l'atto in questione, meglio esaminato, gli avrebbe posto in mano il filo per uscire a salvamento da quel laberinto, in cui andò inavvedutamente da sè stesso a cacciarsi.

tune osservazioni i dubbî e i sospetti a tale riguardo sollevati, a danno del vero, siccome avviso.

« Il rogito nuziale (scrive il Barone Carutti) consta di tre atti distinti. Il primo contiene il contratto di matrimonio, lo stabilimento della dote, i lucri dotali, ecc.; il secondo è l'atto di rinunzia alla successione paterna; col terzo il Re ratificò questa rinunzia. Tutti e tre furono sottoscritti il 19 giugno (1812) dal Re, dalla Regina, da Carlo Felice, dalla Duchessa Maria Cristina, sua consorte, da Roburento e Villarmosa, testimoni, e dal cavaliere Rossi, notaio della Corona. »

Dopo questo cenno generale, il signor Barone compendia il contenuto nell'art. 3° del primo di essi atti. Parendomi però tale compendio un po' troppo conciso ed imperfetto, credo bene di qui riferire, in doppia colonna, sì questo come il testo intiero dell'articolo per la migliore intelligenza della cosa:

Testo dell'Art. 3°.

« ART. 3°. — Attesa la detta dote di L. 300 « mila di Piemonte, che S. M. il Re di Sardegna « costituisce come sopra alla Ser.^{ma} princi- « pessa Beatrice, sua figlia, per tutti li diritti « tanto paterni che materni, che le apparten- « gono o spettare le potranno e toccarle in « sorte nelle eredità e successioni del Re, suo « padre, e della Regina, sua madre, la detta « Ser.^{ma} futura sposa lascierà e cederà rinun- « ciando una volta per sempre e con suo giu- « ramento, avanti la celebrazione del matri- « monio, a tutti ed a ciascuno dei beni mobili « ed immobili di qualunque natura siano, e « così pure a tutte le ragioni, azioni e pretese « di qualunque sorta, che potranno apparte- « nerle per qualsivoglia titolo, sovra gli Stati e « beni, che possedono o potranno li detti reali « suoi genitori possedere in avvenire. La Ser.^{ma} « principessa Beatrice farà tali rinunzie e ces- « sioni a favore ed a profitto del re Vittorio « Emanuele, suo padre, e della regina Maria

Compendio del Carutti.

« ... All'art. 3° la sposa ri- « nuncia a tutte le ragioni o « pretese di qualunque sorta, « che potevano appartenerle « per qualsivoglia titolo so- « vra gli Stati, i beni, ecc., « a favore del re Vittorio « Emanuele, suo padre, e « della regina Maria Teresa « d'Austria, sua madre, e dei « loro figliuoli maschi e di- « scendenti da questi del- « l'uno e dell'altro sesso « all'infinito; ma la princi- « pessa si riserba nel suo « intiero il diritto indubita- « bile, che le spetta egual- « mente che alla legittima « sua discendenza di succe- « dere nelli detti beni, di- « ritti, azioni e pretese in

« Teresa d'Austria, sua madre, e de' loro fi-
« gliuoli maschi e discendenti da questi dell'uno
« e dell'altro sesso all'infinito, beninteso, non-
« dimeno, che la Ser.ma futura sposa conser-
« verà, nel suo intiero, il diritto indubitabile,
« che le spetta ugualmente che alla sua legit-
« tima discendenza, di succedere alli detti beni,
« azioni e pretese, in difetto di figliuoli maschi
« e discendenti loro sovra menzionati. »

« difetto de' figliuoli maschi
« e discendenti loro sovra
« menzionati. »

« Questa dizione (soggiunge qui il barone Carutti) era alquanto ambigua, e il Diario di Carlo Felice, sotto la stessa data del 19 giugno, ne informa, che il contratto letto dal Rossi, diede luogo a qualche difficoltà; che quindi la sposa fece l'atto di rinunzia e lo giurò sopra il Vangelo, e che tutti sottoscrissero il contratto. Non dice quali siano state le difficoltà nè in che modo risolte. »

Non è, anzitutto, esatto il dire, come fa il Barone, che *all'art. 3° del contratto, la sposa* **rinunzia,** ecc. La sposa ivi altro non fa che obbligarsi a cedere e a rinunciare. « La sposa (vi si legge) **lascierà** e **cederà rinunziando,** ecc.; e tutto il tenore dell'articolo, concepito in futuro, si riferisce ad una rinunzia *a seguire,* come difatti seguì poi. E la differenza tra le due locuzioni è per sè evidente come quella tra la *promessa di un fatto,* ed il *fatto* medesimo; nè questa differenza è senza importanza pel merito della questione, come dirassi.

Quanto poi alla dizione dal Carutti notata, non si può disconoscere, ch'essa fosse effettivamente ambigua per la soverchia sua generalità, sino a far credere, che, in pregiudizio dei diritti, non solo dei Carignano, ma e dello stesso Carlo Felice, la fatta rinunzia si restringesse alle sole persone dei genitori e dei loro discendenti. E quindi si comprende assai bene, che abbia dato luogo a qualche osservazione, e probabilmente per parte dello stesso Carlo Felice, più direttamente interessato, e che siasi forse chiesto di meglio chiarire e precisare l'ordine di successione a norma dei diritti esistenti. Ma siccome nel detto art. 3°

la rinunzia non entrava che incidentemente, come cosa promessa da farsi per altro atto, che il barone Carutti chiama esso stesso come infra, *formale rinunzia,* era perciò ovvio e naturale, che a quest'altro atto si dovesse senza più rimandare quella maggiore e più precisa spiegazione richiesta per porre in sodo i diritti di coloro che erano chiamati alla successione preferibilmente alla sposa e a' suoi discendenti, a seconda della comune intenzione delle parti contraenti.

Ciò chiaramente risulta dall'atto, considerato nel suo intiero, redintegrato cioè in due parti sostanziali, dal barone Carutti non avvertite, come ben si vede dal soggiunto seguente parallelo tra il testo letterale dell'atto ed il sunto datone dal sig. Barone:

Testo della rinunzia giurata.

« Noi Beatrice Maria Vittoria, per la grazia « di Dio, principessa di Savoia, riconosciamo e « dichiariamo per Noi e per i nostri posteri, « eredi e successori, e facciamo, in vigore delle « presenti, noto e palese a tutti quelli, che vi « hanno interesse o possono averlo in avvenire « a perpetua memoria. — Dacchè il Ser.mo « e Potentissimo principe Vittorio Emanuele, « re di Sardegna, amatissimo nostro Signore, « e Padre, per un effetto della tenerissima « sua cura e dilezione a nostro riguardo, an- « nuendo all'amichevole domanda fattagli dal « Ser.mo principe Francesco Giuseppe Ambrogio « arciduca d'Austria d' Este, ci accordò in « isposa e futura compagna allo stesso Ser.mo « Arciduca, si è, fra le altre cose, stabilito « all'art. 3° del solenne contratto di matrimo- « nio, seguito nel giorno d'oggi, e pattuito, che « Noi cediamo e rinunciamo ecc. *(come nel detto « articolo sovra già riferito, ed infra ripetuto).*

« Attenendoci Noi, pertanto ed uniforman- « doci alle disposizioni e consuetudini, e *singo- « larmente alle leggi e* **trattati relativi alle « successioni** rispettive delle due auguste Case « di Savoia e d'Austria, **di cui siamo state ap- « pieno** e **nelle debite forme cerziorate,** col

Sunto del barone Carutti.

« Nel secondo atto, cioè « quello della *formale ri- « nunzia* giurata dalla sposa, « eravi la dichiarazione se- « guente: — Avvenendo il « caso (che Dio non voglia) « della deficienza di *figliuoli « maschi dei reali nostri ge- « nitori e di discendenti del- « l'uno e dell'altro sesso delli « detti figliuoli* in tal caso, « volendo noi prevenire e « provvedere in modo, che « la rinunzia come sovra « fatta, non possa essere di « alcun pregiudizio a Noi « ed ai nostri discendenti « dell'uno e dell'altro sesso, « dichiariamo la presente « rinunzia come non fatta « e di niun effetto, riser- « vandoci fin d'ora e per « allora espressamente e nel « modo quanto più si possa « ampio e solenne, li diritti, « che, *in tal caso, indubita-*

« consiglio, volontà e consenso del Ser.^mo e di-
« lettissimo futuro nostro Sposo, come risulta
« dal citato art. 3° del contratto nuziale e, più
« abbondantemente, dall'atto di accettazione,
« di adesione e di ratifica per di lui parte, di cui
« infra, di certa nostra scienza e deliberato
« animo, spontaneamente, non costretta nè
« forzata, non sedotta da scaltra persuasione e
« non indotta da meto reverenziale, abbiamo
« rinunciato e rinunciamo in vigor della pre-
« sente, a tutte le pretese, azioni e ragioni,
« che ci spettano o spettare ci possono per
« diritto di sangue e di nascita, per uso o con-
« suetudine e per qualunque pretesto, nome o
« titolo, ne' diritti e beni d'ogni sorta, mobili
« ed immobili, e nella intiera eredità e succes-
« sione tanto paterna quanto materna, rispetto
« tanto alle cose che attualmente si possedono,
« quanto a quelle, che in avvenire accadrà di
« possedere per qualunque ragione o causa,
« e ciò a favore, comodo e vantaggio de' reali
« nostri genitori e de' loro figliuoli maschi e
« de' discendenti da questi dell'uno e dell'altro
« sesso, nati da legittimo matrimonio, di
« maniera che sin a tanto che sopravvive-
« ranno dei discendenti dei detti loro figliuoli
« maschi dell'uno e dell'altro sesso, sebbene in
« grado remotissimo, tanto Noi, quanto li
« figliuoli, posteri ed eredi nostri e qualunque
« altri in lor nome, non vogliamo, possiamo
« e dobbiamo pretendere alcun diritto, ancorchè
« menomo, in detta eredità e successioni, *di-*
« *chiarando, e dopo la più matura disamina,*
« *protestando per Noi e pei nostri posteri, eredi e*
« *successori,* **di volersi fermamente attenere ed**
« **uniformare alle disposizioni, consuetudini,**
« **leggi e trattati relativi alle rispettive suc-**
« **cessioni** *nelle due auguste case di Savoia e*
« *d'Austria, e di non contravvenirvi nè permet-*
« *tere, che vi si contravvenga dai nostri eredi e*
« *posteri dell'uno e dell'altro sesso per qualsiasi*
« *causa, ecc...* Avvenendo il caso (che Dio non
« voglia) della deficienza ecc... » (come nel
« sunto del barone Carutti).

« *tamente* ci competono sul-
« l'eredità paterna e materna
« ed in tutti li beni mobili
« ed immobili, ragioni, pre-
« tese e diritti, che ci spet-
« tano o spettar ci possono
« sulle dette eredità tanto
« deferte, che deferende, e
« *nelle successioni alli regni,*
« *principati, dominj e pro-*
« *vincie,* e per ragione di
« dominio, ipoteca, investi-
« tura o per qualunque altro
« nome o titolo; *li quali*
« *diritti rimarranno a Noi,*
« *in tal caso, ed alli nostri*
« *posteri ed eredi, illesi.* »

Da questo semplice confronto fra il testo intiero dell'atto e quello *parziale* trascritto dal Bar. Carutti, ben si vede, a colpo d'occhio, donde originarono le dubbiezze e le esitazioni di lui nell'interpretazione dell'atto stesso, e come desse non abbiano verun fondamento.

L'egregio Storico ebbe, anzitutto, il torto di aver dato troppo più d'importanza, che non meritava, all'art. 3° dell'atto nuziale, che per la soverchia sua generalità, aveva dato luogo ai dubbi e alle osservazioni da Carlo Felice accennati, e non abbastanza al formale atto di rinunzia, nel quale, per eliminare appunto que' dubbi, si aggiunsero poi le dichiarazioni, di cui si parlerà più sotto.

Ebbe, inoltre, anche un altro torto, e fu quello di non essersi formato un giusto e preciso concetto dell'indole e dello scopo vero dell'atto nuziale, di cui si tratta. Con esso, infatti, non si mirava già a stabilire e a regolare l'ordine di successione della Casa di Savoia *in generale,* chè, in tal caso, come il Carutti medesimo ben osserva, trattandosi di una legge fondamentale della monarchia, sarebbero stati necessari ben altri atti e formalità, di cui mancano al tutto i patti nuziali del 1812, — ma bensì di disporre *specialmente e ristrettivamente* circa l'ordine di successione tra la figliuolanza e la discendenza del re e della regina relativamente alle loro eredità deferte e deferende. Per conseguenza le disposizioni ivi stipulate restavano affatto estranee a tutti gli altri membri della Casa di Savoia non facienti parte di quella figliuolanza e discendenza, i diritti dei quali perciò, quanto all'ordine successorio, dovevano esser retti dalle leggi e consuetudini generali e dai trattati relativi vigenti nella Casa di Savoia; ch'è ciò appunto, che venne indi dichiarato esplicitamente nell'atto formale di rinunzia della principessa sposa, non abbastanza a fondo esaminato dal barone Carutti.

*
* *

Il premesso parallelo mostra a occhio quali siano e di quanto momento le parti dell'atto dal Bar. Carutti messe in non cale. Egli non avvertì e non riportò, che due sole parti dei rogiti Cagliaritani, cioè la *rinunzia* fatta dalla principessa sposa, e le *riserve* ed *eccezioni* dalla medesima alla rinunzia apposte. Se non che, intermedia tra queste, una terza pure vi si legge, dalla quale le altre due prendono regola e qualità, ed è quella in cui la sposa, fissando essa stessa il vero limite, entro il quale hanno ad intendersi i diritti di successione, che formano l'oggetto sì della rinunzia, come delle riserve, così si fa a dichiarare e a protestare nel modo più preciso, come si è sopra veduto:

« Attenendoci Noi, pertanto, ed uniformandoci alle disposi-
« zioni e consuetudini e **singolarmente** *alle leggi e* **trattati** *relativi*
« *alle successioni* delle due auguste Case di Savoia e d'Austria,
« **di cui ne siamo state appieno e nella debita forma cerziorate.....**
« abbiamo rinunciato e rinunciamo..... protestando per Noi e
« pei nostri posteri, eredi e successori, di **volerci fermamente**
« **attenere ed uniformare alle disposizioni, consuetudini, leggi e**
« **trattati** *relativi alle rispettive successioni, nelle due auguste Case di*
« *Savoia e d'Austria, e* **di non contravvenirvi nè permettere, che vi**
« **si contravvenga** *dai nostri eredi e posteri dell'uno e dell'altro sesso.* »

Ben lungi, adunque, che le parti abbiano voluto introdurre un nuovo diritto nell'ordine generale di successione esistente nella Casa di Savoia, hanno anzi protestato, per bocca della sposa, che intendevano di uniformarsi assolutamente alle antiche leggi, consuetudini e *specialmente ai* **trattati** *relativi alle successioni,* delle quali disposizioni tutte la sposa stessa dichiarò di *essere stata* **appieno** *e nella debita forma* **cerziorata.** — Qui si parla in modo generale e senza riserva di sorte alcuna, dei *trattati relativi alle successioni* nella Casa Reale; e siccome non può esservi dubbio, che fra i detti *trattati*, vi fosse anche quello della Qua-

druplice Alleanza del 1718, relativo alla successione alla Corona Sarda (il che dal Carutti viene non pure ammesso, ma anche provato appositamente), — quindi è che l'obbligo dalla sposa assunto di osservare i *trattati* successorî inchiudeva necessariamente anche, ed in ispecie, esso trattato, giusta cui la detta successione trovavasi, per patto espresso internazionale, regolata dalla legge Salica.

Sia pure, ciò stante, che la principessa sposa abbia dichiarato, che « nel caso di deficienza di figliuoli maschi dei reali suoi « genitori e di discendenti dell'uno e dell'altro sesso delli detti « figliuoli » la fatta rinunzia dovesse restare senza effetto, e quindi ritenersi come « riservati i diritti, che, in tal caso, in« dubitatamente spetterebbero alla sposa ed a' suoi discendenti « sull'eredità paterna e materna, in tutti i mobili ed immobili, « ragioni e pretese, non che *nelle successioni alli regni, principati,* « *dominj e provincie per qualunque titolo,* e che tali diritti do« vessero rimanere a lei, in tal caso, e a' suoi posteri ed eredi, « illesi; » ammettansi pure, dicesi, tutte siffatte riserve e quante altre ancora possa contenere l'atto, ma le medesime, per quanto ampie e solenni, devono pur sempre intendersi, come sono, subordinate e quindi correlative alle altre dichiarazioni, non meno ampie e solenni, della stessa sposa, che le precedono, colle quali protestò di voler sempre attenersi ed uniformarsi *specialmente* alle leggi ed ai *trattati* relativi alle successioni nella Casa di Savoia, e così anche, come si disse, a quello di Londra del 1718.

A fronte di quanto sopra, come mai puossi sostenere, che coi rogiti del 1812, siasi, per la successione Sarda, voluto adottare un'altra legge, che la Salica, formalmente sancita col detto trattato? Invece, si capisce benissimo, che, volendosi provvedere alle successioni future, anche lontanissime, *all'infinito,* come dice l'atto, siasi, ad ogni buon fine, stimato a proposito di riportare le riserve apposte alla fatta rinunzia, a tutti i casi eventuali futuri possibili, come quello appunto di un mutamento avvenire,

se non totale, anche solo parziale nell'ordine successorio nella Casa di Savoia, modificativo della legge Salica. Eventualità questa tutt'altro che impossibile, avuto riguardo soprattutto al tempo, nel quale si stipulava l'atto, e nelle circostanze eccezionali, in cui versava l'Europa tutta, incerta de' suoi destini, e la real Casa in particolare, che, perduti gli aviti dominii di terraferma, e malsicura nella stessa sua Isola, non poteva certo prevedere nè se, nè quando, nè sotto quali condizioni le sarebbe dato di racquistarli, e fors'anche ampliarli. E che la precauzione non fosse al tutto senza ragione, lo provò, due anni dappoi, la notoria proposta del re Vittorio Emanuele I, nell'occasione del Congresso di Vienna, fatta all'Austria, del mutamento dell'ordine di successione per quelle provincie, che questa si fosse disposta a cedergli nel trattato allora in corso. Era pertanto, giusto e legittimo il riservare, per un tal caso, alla sposa e a' suoi discendenti, i diritti, che *indubitatamente* allora sarebbero loro spettati, ma sempre per quel caso unicamente, e quindi, senza pregiudizio dei diritti derivanti, per la successione alla Corona Sarda, tanto al duca del Genevese, quanto alla Casa di Carignano in difetto di prole mascolina di esso duca.

Che più? E questo sia suggello, che attuti ogni scrupolo circa il vero significato dell'atto nuziale del 1812. Erano appena trascorsi due anni dalla sua stipulazione, che, nel Congresso medesimo di Vienna, portatasi la discussione sul punto stesso, di cui ora si tratta, cioè se, colle convenzioni in esso contenute, si fosse alterato l'antico ordine di successione vigente nella Casa di Savoia, dopo matura disamina, istituita da un giudice quant'altri mai versato nella materia, qual era il principe di Talleyrand e con sotto gli occhi i relativi documenti appositamente comunicatigli dalla Corte di Torino, venne risolto in senso negativo, conforme all'asserto del re Vittorio Emanuele, che, informatone dal suo ministro, il marchese di San Marzano, gli rispondeva con lettera del 3 novembre 1814: « Nous avons vu avec plaisir « que Mr. de Talleyrand se soit persuadé des vrais droits de

« succession établis dans notre famille royale, auxquels nous « n'avons rien changé » (1).

E questo giudicato deve ritenersi tanto più autorevole e decisivo, quantochè il plenipotenziario francese, imbevuto esso stesso dalla sua Corte tutta portata per la Casa di Carignano, della sinistra opinione allora corrente su quei patti nuziali, dovette senza dubbio, per corrispondere alle calde raccomandazioni del re Luigi XVIII, procedere con tutta cautela e diffidenza e sincerarsi per minuto del vero stato delle cose sotto ogni riguardo. Del resto, questo incidente diplomatico essendo già stato da me altrove esposto, non è mio intendimento di rivenirvi; solo aggiungerò, che quel giudicio erami allora paruto, come tuttavia mi pare, così grave e decisivo *a priori*, che ritenni come fatica superflua l'addentrarmi nel fondo della que-

(1) È singolare, del resto, l'idea di voler, ad ogni costo, affibbiare a Vittorio Emanuele I il proposito di far pervenire al genero una parte così notabile de' suoi Stati in quel torno appunto, in cui egli aspirava e diplomaticamente adoperavasi per unire ai proprii una parte di quelli del genero medesimo. Il dispaccio, che il Cav. Rossi scriveva il 22 maggio 1813, al conte di Front, ministro Sardo a Londra, a tale riguardo, merita di essere conosciuto, non fosse che per il principio, forse per la prima volta, esplicitamente invocato, che l'Italia dovesse lasciarsi agl'Italiani: « Les cabinets (ivi è detto) qui n'ayant « aucun intérêt direct et qui doivent avoir une grande influence dans le Congrès, « tels que ceux de Petersbourg et de St-James, ne devraient-ils pas laisser « l'Allemagne aux Allemands et l'Italie aux Italiens? Si l'on adoptait ce sage « principe, on pourraît la partager en 4 lots, dont un pour le Roi, qui « comprendrait, outre ses anciens domaines, la Ligurie, la Lombardie, jusqu'à « la Lenza, le Tissone et le Crostole à la droite du Po, et jusqu'à l'Adige et « la Castagnere de la gauche, de ces rivières jusqu'à l'Adriatique d'une part « et au Po de Ferrare de l'autre. Mr. l'archiduc François trouverait une « très-ample indemnisation par les Etats que son ayeul a perdu, et réunirait « Modane, Massa, Carrare et Ferrare, berceau de son illustre famille. Il « devrait cependant être stipulé que jamais ces Etats ne puissent être in- « corporés avec ceux de la maison d'Autriche par aucune espèce d'évene- « ment ni de circonstance. Le reste de l'Italie se partagerait entre le Pape « et le roi de Naples ». Non potrà mai dirsi, spero, che Vittorio Emanuele mirasse ad ingrandir l'Austria in Italia.

stione, tuttochè già fin d'allora avessi a mia disposizione tutti i necessari documenti per approfondirla e giustificare, con una diretta dimostrazione quel giudicio, che, date le circostanze sopra notate, doveva riguardare come inappellabile.

Il Bar. Carutti ben sentì, come non poteva a meno, la forza di questa *cosa giudicata,* ma non vi si arrese, e per legittimare tale sua rivolta, ebbe ricorso ad una scappatoia, che non prova altro se non l'imbarazzo in cui si è trovato per eluderla... — « Due anni dopo (Vittorio Emanuele I) *pur tacendo delle riserve del 19 giugno 1812,* potè dichiarare nel Congresso di Vienna, che, in occasione del matrimonio di sua figlia, non avea mutato l'ordine di successione nella sua Casa. » — E più sotto di nuovo: — «... Il Re, *come portava la sua natura schietta,* mandò ai plenipotenziari, che l'ordine di successione nella sua famiglia era chiaro e incontrastabile; in nulla averlo egli mutato in occasione del matrimonio di sua figlia...? » Ciò bastava, essendo vero, che l'atto matrimoniale della principessa Beatrice non aveva *in diritto,* mutato l'ordine di successione esistente nella sua Casa, e *non era mestieri andar rinvangando tutto ciò che erasi allora creduto e pensato.* »

Siffatte osservazioni cadono di primo tratto, in un colla base evidentemente erronea, su cui si fondano, mentre vi si attribuisce al re Vittorio Emanuele una doppiezza ed al principe di Talleyrand una ingenuità, da cui tutti sappiamo, essere stati, sì l'uno come l'altro, per natura e per abitudine lontanissimi. Bisognerebbe, infatti, supporre il primo ben doppio e semplice ad un tempo, per ammettere ch'egli volesse e credesse di poter gabbare il Talleyrand col comunicargli soltanto il contratto nuziale, *tacendo delle riserve del 19 giugno 1812.* Bisognerebbe poi ritenere il Talleyrand ancora più ingenuo, se possibile, per far buon viso all'ipotesi, che desso potesse lasciarsi cogliere ad un tranello sì grossolano. Senz'arrestarmi all'asserzione affatto gratuita, che Vittorio Emanuele abbia taciuto delle riserve, egli è ben manifesto che all'affettato suo silenzio avrebbe abbondan-

temente sopperito il contenuto medesimo del contratto nuziale, che si riconosce, come provano i documenti, essere stato consegnato al ministro francese. Ivi, infatti all'art. 3°, conforme già fu notato, la principessa sposa, si obbligava di fare poi, prima del matrimonio, le *rinuncie* e *cessioni* impostegli come corrispettivo della dote, costituitale: « la futura sposa *lascierà* e *cederà* rinunciando, ecc... La principessa Beatrice *farà tali rinuncie e cessioni* a favore ed a profitto del re, ecc., il tutto sempre da aver luogo dappoi, e con un atto a parte. Ciò posto non era egli ovvio, naturale ed indispensabile, che il Talleyrand, informato dal detto articolo, che la principessa aveva, in un atto apposito, fatte le rinuncie e relative riserve, che davano appunto luogo ai dubbi ed ai sospetti, che si volevano chiarire, non è egli ovvio e naturale, dicesi, che abbia pure ad un tempo chiesta anche la comunicazione dell'atto di rinunzia, che in fondo in fondo, costituiva parte integrante del contratto nuziale? Può egli supporsi tanta imprevidenza e inconsideratezza in un Talleyrand? Vittorio Emanuele aveva un bel tacere e dissimulare, come vorrebbe il Bar. Carutti, ma la cosa parlava da sè stessa troppo alto e chiaro, perchè il gioco potesse sortire il suo effetto. Ma frattanto, qual concetto di sè avrebbe il Re lasciato presso la Corte di Francia con tali reticenze e sotterfugi?

D'altra parte, quel silenzio circa le fatte riserve, attribuito al Re, arguendo in lui la coscienza, che, con quelle riserve, si fosse veramente inteso di mutare l'ordine di successione della sua Casa, con qual fronte avrebbe potuto protestare, come altamente fece, nel Congresso di Vienna, ch'egli non vi aveva arrecato verun cambiamento? Come mai conciliare questo doppio procedere di Vittorio Emanuele colla *natura schietta,* che l'esimio Scrittore ha, ciononondimeno, ancora il coraggio di attribuirgli? Eppure questa conciliazione fu tentata, con tale distinzione però, accompagnata da siffatta restrizione mentale, cui oso affermare, che Vittorio Emanuele non avrebbe accettata: Sta *in fatto* (dice il Bar. Carutti), che colle riserve appostesi alle rinunzie fatte dalla

principessa sposa nell'atto del 1812, *si è creduto e pensato* dalle parti contraenti di mutare l'ordine di successione a vantaggio della sposa, ma fortunatamente esse riserve, nulle *in diritto,* non avevano virtù di variare il detto ordine, perchè a tanto richiedevasi l'annullamento del trattato della Quadruplice Alleanza, e di più un solenne atto sovrano con carattere di legge fondamentale, atto, che Vittorio Emanuele non fece nè allora nè poi. Ciò bastava perchè esso potesse dichiarare, che non aveva mutato l'ordine successorio in occasione del matrimonio della figlia, *perchè non l'aveva mutato in* **diritto,** *e non era mestieri di andar rinvangando tutto ciò che* **erasi allora creduto e pensato** (!). Ed è con simili *sottintesi* e con tali restrizioni mentali che si pretende, nel sistema dell'egregio Storico, mettere al coperto la *natura schietta* di Vittorio Emanuele! Non già schiettezza, ma sibbene doppiezza dovrebbe ravvisarsi nel detto modo di procedere affibbiato a Vittorio Emanuele, doppio appunto essendo colui, che una cosa fa e dice, ed una tutt'altra si studia di far apparire ad altrui. Oltracciò, fassi evidente la contraddizione, in cui cade il barone Carutti quando, dopo averci poco dianzi rappresentato Vittorio Emanuele sorpreso nella sua buona fede riguardo all'atto della rinunzia e delle relative riserve, come un bonario, aggirato da' suoi ministri e dalla propria famiglia, pretenderebbe poi ora di farcelo passare come un fino politico, maestro nell'arte di simulare e dissimulare, capace di accoccarla al primo diplomatico d'Europa del suo tempo.

Il vero, è che Vittorio Emanuele I non fu nè l'uno nè l'altro dei detti personaggi, che si vorrebbero fargli rappresentare: egli, nell'occasione della quale si tratta, mirò senza dubbio ad adempiere i doveri di padre tenero della propria famiglia, ma senza punto dimenticare nè tanto meno pregiudicare i legittimi diritti, i quali anzi ebbe cura di preporre agl'interessi, per quanto cari, della figlia, imponendole in modo assoluto l'impreteribile osservanza delle leggi, delle consuetudini e dei *trattati* relativi all'ordine di successione nella Casa regnante.

*
* *

E siffatta moderazione del Re era da dirsi tanto più singolare e meritoria, quantochè se mai fuvvi caso, in cui il sofisma avesse buon giuoco per tentare l'amor paterno a trascendere nelle sue espansioni, quello era certamente. Perciocchè quando mai circostanze più propizie di quelle, in cui ebbe luogo l'atto del 1812, si offrirono ai competitori e nemici della Casa di Carignano (e non ne mancarono certo) per dimostrare, che questa doveva avere perduto ogni diritto alla successione negli Stati della Casa di Savoia? Lascio, anzitutto, da parte i ben naturali risentimenti, che potevano nell'animo del Re ridestarsi rinvangando e rappresentandogli la condotta veramente scandalosa dal principe Carlo Emanuele di Carignano, padre di Carlo Alberto, e dalla principessa sua consorte, tenuta verso il ramo regnante della Casa di Savoia, sia nel 1798, nell'occasione della caduta della Monarchia, sia posteriormente colle ostentate loro dimostrazioni repubblicane, ed, in ispecie, quanto alla principessa col suo secondo matrimonio e colla educazione data al figlio, così opposta alle tradizioni e alle vedute della famiglia reale; e mi restringerò a ricordare l'arma terribile, che gli emuli della Casa di Carignano dovettero contro di essa trarre dal trattato intervenuto tra il suddetto principe Carlo Emanuele e il generale Joubert, in forza del quale il primo rinunziava a' suoi diritti al trono in corrispettivo dei beni del suo appannaggio, che gli veniva dal secondo guarentito (1). Con qual titolo (avrebbero potuto dire) verrebbe ora il figlio a reclamare un diritto di successione, che, formalmente rinunziato dal padre, non ha più potuto essergli trasmesso?

(1) Costa de Beauregard, *La jeunesse du Roi Charles Albert*, p. 339.

D'altro canto, non facevano neppure difetto gli argomenti insidiosi per eludere il trattato della Quadruplice Alleanza del 1718. In quello sfacelo più o meno di tutti i regni, in quella dissoluzione delle antiche alleanze e di tutte le basi del pristino pubblico diritto, a cui la spada vincitrice di Napoleone aveva ridotto l'Europa, in quella instabilità di tutte cose, che nulla lasciava quietare e assodarsi, chi poteva ancora raccappezzarsi e affermare se e quali trattati perdurassero tuttora in essere? Chi mai in ispecie sarebbe stato in diritto d'invocare l'osservanza di quello del 1718? Non certo i Borboni di Spagna, dichiarati decaduti da quel trono; meno ancora Napoleone, che aveva eletto a loro successore il fratello Giuseppe, giacchè occupando egli, a dispetto di tutti i trattati di più secoli addietro, gli Stati di terraferma della Casa di Savoia, non avrebbe per fermo avuto buona grazia a lagnarsi della violazione di quel trattato, cui egli stesso, del resto, per primo violava colle continue sue minacce contro la Sardegna, salva essenzialmente per la protezione delle flotte inglesi.

Malgrado queste ed altre consimili artifiziose insinuazioni e sollecitazioni, l'amor paterno di Vittorio Emanuele tenne saldo contro tutte le tentazioni, e le antiche leggi, consuetudini ed i trattati regolatori dell'ordine di successione ebbero il dovuto loro posto nell'atto del 1812 a tutela dei diritti di Carlo Felice e della Casa di Carignano.

*
* *

Così stando le cose, come mai contro i rogiti nuziali di Cagliari del 1812, poterono sorgere e diffondersi tanti sospetti e tante erronee supposizioni ed esagerazioni, che il Bar. Carutti a buon diritto lamenta avere sommerso il vero, ma che frattanto egli medesimo accrebbe e ribadì coll'autorità del suo nome?

Le spiegazioni di siffatta anomalia non mancano: anzitutto, il pubblico, male impressionato dei notorii strani diportamenti, dell'ultimo principe di Carignano e della sua consorte verso il ramo primogenito della Casa, che, quasi ad indicare un distacco ormai irreconciliabile, e definitivo, aveva fatto sparire dal Calendario di Corte il nome dei membri allora componenti la famiglia di Carignano, il pubblico, dicesi, mal sapeva persuadersi, che da questo stato degli animi e delle relazioni esistenti fra i due rami, non avesse, in una occasione più o meno prossima, a prodursi, per parte del ramo regnante, una qualche grave dimostrazione di risentimento. La stessa principessa vedova non poteva dissimularsi di averla meritata e ne apprendeva lo scoppio: *Pœnam, quam scit se meruisse, timet.* Ora, qual più propizia occasione per un tal risentimento, che quella del matrimonio della figlia primogenita del Re, che per essa poteva soddisfare, ad un tempo, e il suo amore per la figlia e il presupposto suo sdegno contro la Casa di Carignano? Male certo e l'opinione pubblica e la coscienza della principessa giudicavano il re Vittorio Emanuele, che seppe e volle distinguere da quella dei genitori la causa del figlio innocente; ma quella opinione correva, e quell'apprensione esisteva, e ne vedremo più sotto le prove.

A dar corpo a queste ombre concorreva l'improvviso arrivo a Cagliari dell'arciduca Francesco d'Este per un fine misterioso, che, scopertosi essere un disegno di matrimonio colla primogenita del Re, richiamò di botto alle menti il tradizionale: *Tu, felix Austria, nube,* che ai maritaggi austriaci dava di regola per dote un regno, e su questa regola presero subito a fantasticare sul relativo atto nuziale. Si aggiunse in ultimo a darvi un'aria di mistero il silenzio scrupolosamente e a dilungo dalla Corte serbato, non per fini reconditi supposti, ma per il semplice ritardo frapposto alle volute dispense per la prigionia di Pio VII, a tal che agli stessi nostri ministri all'estero non venne ufficialmente significato, se non alla vigilia, per così dire, della celebrazione del matrimonio. Ripeto: « non per fini reconditi,

checchè ne paia al Bar. Carutti, il quale qualifica come « un geloso segreto strettamente custodito », il contratto matrimoniale stipulato e letto alla presenza di tutta la Corte di Cagliari intervenutavi numerosa ed in gran gala!

Di quel silenzio si rodeva soprattutto il conte de Maistre, ministro Sardo a Pietroburgo, doppiamente offeso nel suo amor proprio e nella sua antipatia contro l'Austria; e con non dubbio risentimento nell'aprile del 1812, ne scriveva al segretario di Stato, Cav. Rossi, affettando di aver già ben prima avuto notizia e del matrimonio e dei relativi patti: « Je n'ai rien eu de « particulier à vous dire, Mr. le Chevalier, sur le grand mariage dont vous me donnez la nouvelle officielle; une dame « m'en donna la première nouvelle il y a trois ans (!); depuis « toutes les circonstances me sont parvenues de tous les côtés « imaginables, la Secrétairerie du Roi exceptée: ce qui m'avertit « de changer de discours, car il ne faut point se mêler des « affaires d'autrui. Je ne puis cependant m'empêcher de vous « présenter une observation qui me parait piquante. Un plan « est parfaitement dessiné pour succéder à tous les droits de « cette grande maison de Savoie, et au moment même où on « l'achève, voilà une charmante grossesse qui met tout en « l'air! C'est une niche de la fortune. Comme j'ai ri de votre « science de 1737! Et de mon profond successeur! » Il dispetto faceva travedere e esagerare, secondo il suo solito, il conte de Maistre, bastando la lettera, da me pubblicata, in data del 3 novembre 1810, dell'imperatrice d'Austria, della quale l'arciduca Francesco erasi munito avanti di recarsi in Sardegna, per provare, che, alla data di essa lettera, e così meno di due anni prima, lungi che vi fosse già concerto fra le due corti per il matrimonio in discorso, non era peranco, che un desiderio di quella di Vienna, tutt'altro che sicura di vederlo soddisfatto da Vittorio Emanuele (1).

(1) *Gli ultimi Reali di Savoia, ecc.*, p. 57.

Il dispetto del suscettibile diplomatico perdurava tuttora nell'ottobre dello stesso anno, in cui, essendogli da Cagliari state spedite le lettere officiali di partecipazione del celebrato matrimonio, per essere trasmesse alle Corti di Pietroburgo e Berlino, così, il 1° di esso mese, continuava a pungere il Rossi: « Peu de « temps après le départ de S. A. I. *(l'arciduca Francesco d'Este)* « pour Cagliari, Mr. le comte de Metternich en fit part à l'énvoyé « autrichien près cette Cour, afin qu'à son tour il notifiât « au ministère russe que S. A. I. l'archiduc allait faire con- « naissance avec sa nièce. La lettre du 8 fevrier 1811 me fut « communiquée en original. Ainsi vous voyez, Mr. le Chevalier, « qu'on a été instruit de bonne heure. Depuis longtemps, le Chan- « cellier, avait fait des questions au duc *(di Serra Capriola)* sur « la célébration de ce mariage, et le prince Kosloffski me de- « mandait souvent: — N'avez-vous point de nouvelles de chez- « vous? Je disait toujours ce qu'il fallait dire: — « Non. » — « Enfin, le 7 (19) du mois passé, il me passa lui-même un « billet du matin, dans lequel il me donnait les détails les plus « circonstanciés sur la « cérémonie, les fêtes, les promotions, « y compris la votre, monsieur le Chevalier... ».

Non è quindi a stupire, che il contratto nuziale del 1812 fosse divenuto il grande spaûracchio di tutti quelli, cui stava a cuore l'avvenire del giovane principe Carlo Alberto di Carignano ed in particolare della principessa sua madre; e se quindi appena, volgendo in basso le sorti Napoleoniche, apparve qualche speranza di ristorazione per la Casa di Savoia, tutti si diedero attorno per parare il colpo, che pareva minacciare i suoi diritti di successione. Il primo a dar l'allarme fu, come di dovere, il tutore di lui, il conte Alessandro di Saluzzo, che, fin dal 17 dicembre 1813, così scriveva da Torino al marchese di S. Marzano a Parigi:

« Avant son départ, la princesse de Carignan m'a dit vous « avoir parlé avec confiance des dispositions qu'elle craignait « qu'on eût fait au préjudice de son fils en reglant par avance

« la succession à laquelle il devrait seul être appelé. Elle m'a
« dit encore qu'elle comptait infiniment sur votre intérêt, et
« que je pourrais m'adresser à vous si la circonstance arrivait
« de parler de cette affaire. Depuis son retour à Genève, Ma-
« dame de Carignan m'écrit avoir été positivement assurée
« que par le contrat de mariage de madame Beatrice, l'ar-
« chiduc a été appelé à la succession de la Sardaigne, pour la-
« quelle on a convenu specifiquement l'éxclusion des collatéraux.
« — Cet avis, qui parait, dans ce moment, inutile, puisqu'il ne
« serait pas possible d'agir, pourrait cependant ne pas être à
« négliger si on venait à traiter de la paix, et en vous en fesant
« part, Monsieur, je remplis les vues de la princesse, je sers
« les intérêts de mon pupille et je suis mon propre mouve-
« ment, qui me portera toujours à vous consulter et à suivre
« vos avis, si vous me faites l'honneur de vouloir me permettre
« de vous les demander: — Il n'est peut être pas impossible
« qu'un traité général assure quelques dédommagements à la
« Maison de Savoie, l'intérêt de la France sera toujours de pré-
« venir que la succession ne passe pas dans celle de l'Autriche,
« et cette considération jointe au droit incontestable qu'aurait
« le jeune prince de Carignan s'il ne restait aucun mâle de
« la branche ainée, me fait espérer de pouvoir compter sur
« la protection de l'Empereur. Si vous le croyez comme moi,
« Monsieur, et que la circonstance se présente, je vous supplie
« de m'en prévenir et de vouloir bien m'indiquer quelles seraient
« les demarches à faire soit auprès des ministres, soit auprès
« de S. M. elle-même. Je m'uniformerai à tout ce qui peut
« vous paraître convenir à l'intérêt du jeune homme qui m'est
« confié, et personne plus que vous ne serait à portée de regler
« mes démarches. Celle que je fais aujourd'hui auprès de vous,
« Monsieur, n'est connue de personne que de Madame de Ca-
« rignan. J'ose espérer que vous ne la désapprouverez point et
« que verrez en elle la preuve de la plénitude de mes sentiments. »

In capo a questa lettera sta scritto di pugno del San Marzano:

« Ecrit à Alfieri le 31 décembre de lui dire que je ne réponds « pas crainte que les communications soient intercéptées; que, « dans ce moment, est intempestive et inutile. »

Il San Marzano non fu sordo alla raccomandazione, nè a tempo opportuno se ne stette inoperoso, come risulta da una lettera dalla principessa di Carignano scrittagli da Bourges il 9 aprile 1814; nella quale mentre lo pregava di adoperarsi per la restituzione al figlio dell'appannaggio confiscatogli da Napoleone, terminava col ringraziarlo di quanto già aveva operato per il suddetto altro ben più importante affare: « ...Je vous doit déjà une bien grande « reconnaissance des démarches que vous avez bien voulu faire « à la demande de Mr. de Saluces pour un tel objet, bien plus « important encore. Celui de ma lettre est un acheminement; « votre précieux intérêt les conciliera surement et les fera assurer « l'un et l'autre » (1).

*
* *

Tali furono le origini delle esagerazioni a tutta prima invalse nella pubblica opinione circa le stipulazioni nuziali del 1812, e che il San Marzano medesimo doveva ben presto appieno confutare, dimostrando, coll'atto relativo alla mano, ai plenipotenziari francesi come sopra, che niun mutamento erasi con essi fatto all'antico ordine di successione. Le circostanze del tempo potevano come si disse, facilmente spiegarle, e fino ad un certo punto, anche scusarle; ma ora che l'intiero tenore dell'atto fu reso pubblico e ricevette la solenne sua interpretazione nel Congresso di Vienna; ora che i fatti stessi susseguiti, sono venuti a precisare

(1) Della comunicazione di questi documenti rendo qui pubblica testimonianza di grato animo alla spontanea cortese liberalità del Chiar.mo Commendatore G. B. Adriani, benemerito investigatore e insigne scrittore in ogni ramo della Storia patria.

e illustrare ciò che di oscuro e dubbio poteva a taluni apparirvi; ora, infine, che svanirono le rivalità e gli interessi, che quelle oscurità e dubbiezze, in gran parte, producevano, quelle esagerazioni non avrebbero più avuto, non che causa, pretesto veruno per continuare. Ma succedettero bentosto le passioni politiche; e siccome l'odiosità di siffatte esagerazioni ricadeva soprattutto sulla regina Maria Teresa, *arciduchessa d'Austria,* che si faceva autrice principale di quel preteso tentativo di spogliazione a danno di Carlo Alberto, e, d'altra parte, era di capitale importanza pel fine, a cui esse passioni miravano, di mantener sempre vive le diffidenze ed i sospetti tra Carlo Alberto e la Regina, rappresentante dell'Austria; — indi l'interesse di continuare a tener vive ed eccitate nel pubblico quelle esagerazioni e perciò anche le supposte ambiguità ed erronee interpretazioni dell'atto, da cui provenivano.

Ma anche quelle passioni politiche sono, fortunatamente al giorno d'oggi, svanite. Perchè mai, adunque, il barone Carutti, si compiace di risuscitare accuse omai rancide, disconoscendo, non solo i tempi, ma anche i documenti ultimamente fatti di pubblica ragione? Egli scrive, che al ministro, conte di Vallesa, non riuscì malagevole nel 1814, il dimostrare al re Vittorio Emanuele per via di un parere redatto dai Conti Balbo e Napione, che la Sardegna era posseduta sotto l'osservanza della legge Salica, e che *la dimostrazione dovette fare impressione anche più pronta, essendo la regina Maria Teresa in Sardegna.* Questa frecciata colpisce, più che la Regina, il frecciatore, che certo se la sarebbe risparmiata quando avesse letto tutto intiero, come da me fu sopra riferito, l'atto del 1812, il quale avendo espressamente richiamato i *trattati* regolatori delle successioni nella Real Casa, dà chiaramente a divedere, che Maria Teresa, la quale non aveva abusato della sua influenza sul Re, quando si trovava solo in Sardegna, e nelle circostanze così favorevoli e invitative sopra spiegate, tanto meno avrebbe pensato, non dirò già ad abusarne, ma pur solo ad usarne a Torino, nella ben opposta

condizione di cose, in cui si trovava la Casa, e per disdire una ricognizione, a cui essa stessa era concorsa.

Del resto, l'esimio Scrittore, colla sua insinuazione, mostra di non rendersi ben conto dello scopo, a cui era l'accennato parere rivolto. Qual bisogno, infatti, aveva il Vallesa di dare un'apposita dimostrazione al Re, il quale protestava, col documento alla mano, di essere rimasto e di voler rimanere fedele osservatore dell'ordine di successione stabilito nella sua Casa? Nè di quella dimostrazione maggiormente abbisognavano i plenipotenziari francesi, i quali, dopo matura disamina, avevano riconosciuta quella protesta conforme al vero; ma alla Francia, più che il passato, premeva l'avvenire, l'eventualità cioè che gli Stati della Casa di Savoia potessero mai, in un tempo più o meno lontano, pervenire alla Casa d'Austria; gli è questa stessa possibilità, ch'essa, nel proprio interesse, voleva togliere alle Case di Savoia e d' Austria, affine di evitare ogni futuro concerto di cambiamento fra loro, e tagliar così dalla radice tutte le dubbietà e i sospetti, che per l'addietro si erano sollevati a tale riguardo. E siccome il mezzo più ovvio ed efficace, che per tal effetto, le si offeriva, era quello di far di nuovo sancire, con un patto internazionale più solenne ancora della Quadruplice Alleanza, il diritto della Casa di Carignano a succedere in tutti i dominii della Casa di Savoia, gli è perciò, che diveniva necessario un apposito parere ben ragionato e documentato, sottoscritto da nomi conosciuti, per informare appieno e convincere del detto diritto il Congresso di Vienna, chiamato a sancirlo, come difatti, non senza opposizione dell'Austria, lo sancì coll'art. 86 del trattato del 1814.

Il gusto, magruccio, di appuntare un epigramma rese l'illustre Storico ingiusto verso la memoria della regina Maria Teresa d'Austria continuando a voler farla passare per una implacabile nemica di Carlo Alberto, in ossequio ad un andazzo chiarito maligno da documenti, che non avrebbe dovuto disconoscere, volendo mostrarsi equo ed imparziale.

Ad ogni modo, qui fo punto e frego, non però senza emettere due voti, che saranno come la morale di questa tantafèra:

1° Che si prosciolgano dall'ostracismo, a cui furono condannati, e si restituiscano alla pubblica disamina e discussione gli atti tutti del matrimonio del 19 giugno 1812, del quale si tratta, affinchè quelli, che desiderano di appurare fontalmente questo punto della nostra storia moderna, e giudicare se, veramente il barone Carutti siasi a buon diritto compiaciuto di *avere* (come si esprime) *separato il vero dal falso in fatto di tanto momento,* siano condizionati a formarsi da sè stessi e sui titoli relativi, un giusto concetto del vero stato della questione e degli argomenti, a cui le due contrarie opinioni si appoggiano.

2° E che di quel sì rigido zelo, con cui si procedette, nell'Archivio di Stato, alla vagliatura e clausura delle scritture, che un inconsulto spauracchio rappresenta come compromettenti per la real Casa in genere, — venga una parte riservata e dedicata a vagliare seriamente e a sincerare le accuse correnti contro le persone reali in particolare, prima di consegnarle alla Storia come verità passate in giudicato.